



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 933**

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al  
consumo

15/09/2019 - 04:49



## **1. DDL S. 933 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 933  
**XVIII Legislatura**

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

**Titolo breve:** *disposizioni in materia di tartufi*

Iter

**9 luglio 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.933**

**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

**Giorgio Maria Bergesio** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

**Gianpaolo Vallardi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Ripamonti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Rosellina Sbrana** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Massimiliano Romeo** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Arrigoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luigi Augussori** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Alberto Bagnai** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Claudio Barbaro** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Anna Cinzia Bonfrisco** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefano Borghesi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Bossi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Umberto Bossi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Luca Briziarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Francesco Bruzzone** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Calderoli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maurizio Campari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Massimo Candura** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Cristina Cantu'** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Marzia Casolati** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **William De Vecchis** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Antonella Faggi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberta Ferrero** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Sonia Fregolent** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Umberto Fusco** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tony Chike Iwobi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Raffaella Fiormaria Marin** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Roberto Marti** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Enrico Montani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Tiziana Nisini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Andrea Ostellari** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Giuliano Pazzaglini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Emanuele Pellegrini** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pasquale Pepe** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simona Pergreffi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cesare Pianasso** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Simone Pillon** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Daisy Pirovano** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Pietro Pisani** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Mario Pittoni** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Nadia Pizzol** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Stefania Pucciarelli** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Erica Rivolta** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Gianfranco Rufa** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Maria Saponara** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Saviane** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Christian Solinas** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Donatella Tesei** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Paolo Tosato** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Manuel Vescovi** ( [L-SP-PSd'Az](#) ), **Cristiano Zuliani** ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Francesco Battistoni** ( [FI-BP](#) ) (aggiunge firma in data 25 giugno 2019)

**Alessandrina Lonardo** ( [FI-BP](#) ) (aggiunge firma in data 25 giugno 2019)

**Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori** ( [FI-BP](#) ) (aggiunge firma in data 25 giugno 2019)

**Giancarlo Serafini** ( [FI-BP](#) ) (aggiunge firma in data 25 giugno 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **8 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 56 del 8 novembre 2018.

Classificazione TESEO

FUNGHI E TARTUFI

### Articoli

AMBIENTE (Art.1), REGIONI (Artt.1, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 26), PRODOTTI AGRICOLI (Artt.5, 8, 9), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.3-6, 8, 9, 13, 18, 19, 24), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3-6, 8, 9, 13, 18, 19), PROGRAMMI E PIANI (Art.3), COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI (Art.4), OSSERVATORI (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.5, 15), DIRITTO DI PROPRIETA' (Art.7), BOSCHI E FORESTE (Artt.7, 8, 11), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.7), DIVIETI (Art.7), USI CIVICI (Art.7), IMPRESE AGRICOLE (Artt.9, 10), CONSORZI (Art.10), AUTORIZZAZIONI (Artt.11-13, 14), CANI (Art.12), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art.13), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.13), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.14), VENDITA (Art.16), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.17), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.18, 19), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.18), BASI DI DATI (Art.18), VIGILANZA (Art.20), ARMA DEI CARABINIERI (Art.20), GUARDIE FORESTALI (Art.20), POLIZIA MUNICIPALE (Art.20), GUARDIE GIURATE (Art.20), PENE PECUNIARIE (Art.21), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.21), CONFISCA (Art.21), IMPOSTE E TRIBUTI REGIONALI (Art.22), TASSE DI CONCESSIONE (Art.22), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.24), ABROGAZIONE DI NORME (Art.27)

### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianpaolo Vallardi \(L-SP-PSd'Az\)](#) (dato conto della nomina il 25 giugno 2019) .

### Assegnazione

Assegnato alla [9<sup>a</sup> Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 7 febbraio 2019. Annuncio nella seduta n. 89 del 7 febbraio 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 933

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 933

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGESIO**, **VALLARDI**, **RIPAMONTI**, **SBRANA**, **ROMEO**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **Umberto BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIVOLTA**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VE스코VI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2018

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, tra gli altri aspetti, è propedeutico all'abrogazione della legge n. 752 del 1985, tuttora in vigore, in relazione soprattutto alla normativa dell'Unione europea vigente e alla necessità di apportare semplificazioni strutturali, tenuto conto delle correnti problematiche del settore, nonché della necessità di una condivisione degli *iter* autorizzativi della raccolta e coltivazione del tartufo, che permetteranno alle istituzioni dedicate ai controlli una maggiore efficacia ed efficienza. Peraltro, con il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata il 22 febbraio 2018, il Piano nazionale della filiera del tartufo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha armonizzato le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare principi condivisi in modo da agevolare la stesura del testo del presente disegno di legge.

La legge n. 752 del 1985 di coordinamento nazionale per la raccolta e commercializzazione del tartufo introdusse precisi ruoli per regioni ed enti territoriali minori, che divennero gli enti gestori della risorsa tartufo. Agli enti gestori furono attribuite anche altre funzioni come: disciplinare la cerca e la raccolta del tartufo; disciplinare gli ambiti di riserva; effettuare l'attività di controllo da parte del Corpo forestale dello Stato; garantire la sostenibilità dell'uso delle risorse tartufigene e infine promuovere la commercializzazione del tartufo. Tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna e della Regione siciliana, hanno prodotto normative regionali di riferimento e sono anche state molto attive nel corso degli anni per normare aspetti che non sono trattati dalla normativa nazionale. Tuttavia, in taluni casi, la normativa regionale si è spinta a normare aspetti non di competenza propria, che si contrappongono alla normativa europea di rango legislativo superiore. Ad oggi la legge n. 752 del 1985 appare inadeguata per affrontare la domanda internazionale di tartufo e relativi prodotti ed addirittura in contrasto con la normativa europea, oltre ad essere inefficiente ai fini della tutela del patrimonio tartufigeno nazionale che evidenzia un lento ma continuo calo della produzione spontanea di tartufi. La predisposizione di una nuova normativa che sostituisca la legge n. 752 del 1985 è quindi necessaria per un settore strategico dell'economia di molte aree rurali marginali italiane, inoltre si prefigge l'obiettivo di mantenere il tartufo, ed i relativi prodotti commerciali, come prodotto-immagine nel mondo del « *made in Italy* ». Il tartufo, in particolare, è proprio uno dei prodotti-immagine dell'Italia e della cultura gastronomica nazionale nel mondo, grazie alla cultura imprenditoriale che si è sviluppata

negli anni rivolta alla cerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione delle numerose specie di tartufo spontanee o coltivate in Italia.

Il presente disegno di legge è suddiviso in sette capi e ventisette articoli.

Il capo I relativo alle disposizioni generali, all'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizzate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Inoltre riafferma la valenza ambientale del settore ovvero la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera e ribadisce che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

L'articolo 2 fornisce tutte le definizioni che si riconducono agli « attori » o « figure » tradizionali del settore, alla tipologia di tartufaie e all'oggetto/alimento cardine della legge ovvero il tartufo.

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo quale strumento di coordinamento tecnico dei numerosi portatori d'interesse e come fondamentale « linea guida » per armonizzare le posizioni degli attori economici e istituzionali della filiera del tartufo al fine di delineare i principi condivisi della presente legge; importante per fornire un quadro dello stato dell'arte della filiera del tartufo e inoltre per garantire la futura sostenibilità della produzione del tartufo spontaneo e coltivato. Infine favorisce la condivisione delle linee d'indirizzo con gli obiettivi e le relative azioni da attuare a livello regionale.

L'articolo 4 istituisce per legge il Tavolo tecnico del settore del tartufo che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, utile per affrontare e risolvere le problematiche afferenti il settore tartufi; al suo interno operano sia esperti dedicati all'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, sia esperti preposti all'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

Il capo II relativo alla cerca, raccolta e coltivazione comprende gli articoli dal 5 al 15. L'articolo 5 definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, mentre altre specie edibili (comma 3) non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2. Il comma 4 poi prevede l'accertamento delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L'articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli *habitat* di produzione naturale del tartufo che sono in continua contrazione sia come produzione che come superficie e che meritano attenzioni particolari, soprattutto per l'importanza ambientale ma anche socio-economica del tartufo. In particolare, un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo d'intesa con la Conferenza Stato-regioni definirà i criteri e le modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli *habitat* naturali del tartufo.

L'articolo 7 stabilisce i diritti di proprietà sui tartufi ovvero il proprietario del fondo o il conduttore, colui che gode di diritti reali, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell'area in cui la raccolta è riservata. La riserva della raccolta e la relativa tabellazione seguono un *iter* autorizzativo specifico e l'apposizione delle stesse tabelle è definita da ogni regione o provincia autonoma. Il riconoscimento e la tabellazione della tartufaia controllata o coltivata (se si colloca in terreno agricolo con la messa a dimora di piante micorrizzate con tartufo e adeguatamente coltivate) garantisce la proprietà e la riserva sui tartufi prodotti; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano nel rispetto comunque delle norme generali.



Il medesimo articolo stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5.

L'articolo 8 definisce il riconoscimento delle tartufoie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica; il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con apposito decreto, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufoie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.

L'articolo 9 definisce il riconoscimento delle tartufoie coltivate di durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce l'*iter* di riconoscimento e/o revoca delle tartufoie coltivate.

L'articolo 10 sancisce la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà.

L'articolo 11 disciplina la cerca e la raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.

L'articolo 12 definisce le norme generali di cerca e raccolta mentre l'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi per la quale il soggetto che vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore dei soggetti che si sottoporranno all'esame, ma anche degli operatori ai vari livelli della filiera.

L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare e l'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta salvo apposite modifiche previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico. Il capo III relativo alla lavorazione e commercializzazione dei tartufi comprende gli articoli dal 16 al 18. L'articolo 16 definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Peraltro vengono fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 5, nonché, aspetto importante, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine.

L'articolo 17 definisce poi taluni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi mentre l'articolo 18 allinea la rintracciabilità del prodotto tartufo alle regole dell'Unione europea stabilendo poi con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le modalità di controllo e monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte e commercializzate in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

L'articolo 19 è l'unico compreso nel capo IV relativo alla produzione e vendita delle piante micorrizzate con tartufo e rimanda le modalità di certificazione delle piante micorrizzate con tartufo ad uno specifico decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Va da sé che il materiale da immettere nel mercato potrà essere solo certificato.

Il capo V relativo ai controlli e alle sanzioni comprende gli articoli 20 e 21. L'articolo 20 definisce gli organismi deputati ai controlli in funzione delle competenze nonché delle leggi regionali attualmente

in vigore. L'articolo 21 stabilisce le fattispecie sanzionatorie, anch'esse riprese dalle diverse leggi regionali al fine di uniformarle sul territorio nazionale, suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale e dei diritti di terzi. Infine, ogni violazione delle disposizioni della presente legge comporta la confisca del prodotto e qualora non vi siano contestazioni la vendita dello stesso o la cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufige naturali.

Il capo VI relativo alle disposizioni finanziarie e alla gestione del patrimonio tartufige regionale si compone degli articoli 22 e 23.

La fiscalità è uno dei principali meccanismi di regolazione del mercato, che lo Stato predispone per regolare le attività economiche legate alla commercializzazione di un particolare bene o servizio. Pertanto se un sistema fiscale costruito attorno a un particolare prodotto prevede bassi o elevati livelli di tassazione, ne consegue rispettivamente un basso o alto livello di mercato informale rispetto a quello formale. Il tartufo è tra i prodotti del settore primario più tassati in Europa e questo si traduce in un diffuso mercato informale a cui le aziende devono attingere per avere la materia prima e per rimanere competitivi nel mercato. Un sistema fiscale inefficiente si traduce anche in dati statistici sottostimati o assenti, soprattutto per quanto concerne la produzione. Non a caso, i principali contributi alla conoscenza del mercato del tartufo si basano sui dati del commercio estero, ad oggi unica informazione registrata nei sistemi statistici nazionali ed europei relativi al mercato del tartufo. Per le suddette motivazioni nella legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) sono stati introdotti all'articolo 1 i commi da 692 a 699 con i quali viene modificato il regime fiscale per la raccolta, la cessione e la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, tra cui i funghi e i tartufi, nonché le piante officinali spontanee. Le nuove disposizioni prevedono che i redditi derivati dalla raccolta occasionale dei suddetti prodotti da parte di privati (autorizzati dalla regione a tale attività) siano assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF dal pagamento del quale sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta solo per autoconsumo. La raccolta è considerata occasionale se i redditi derivati dalla vendita dei prodotti raccolti non superano i 7.000 euro annui. Si prevedono inoltre semplificazioni documentali e contabili per i raccoglitori occasionali. Viene previsto che per i tartufi, nei limiti della quantità *standard* di produzione prevista con decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta. Infine, si consente ai produttori agricoli di prodotti selvatici non legnosi di applicare un regime fiscale semplificato.

L'articolo 22 del presente disegno di legge stabilisce le disposizioni finanziarie volte ad introdurre un « contributo ambientale » regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Tale contributo regionale indicativamente non può essere inferiore ai 100 euro all'anno ed è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati. Tale contributo deve essere pagato in ogni regione nella quale il raccoglitore si reca per esercitare la raccolta.

L'articolo 23 lascia alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la gestione del patrimonio tartufige attraverso le entrate di cui all'articolo 22.

Il capo VII relativo ai marchi collettivi di qualità e alle disposizioni transitorie e finali comprende gli articoli dal 24 al 27. L'articolo 24 riguarda l'istituzione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con le regioni, di un marchio finalizzato a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo. L'articolo 25 introduce la clausola di mutuo riconoscimento mentre l'articolo 26 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Infine l'articolo 27 contempla l'abrogazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

## DISEGNO DI LEGGE

### Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge disciplina i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b) la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo umano;
- c) l'attività vivaistica di produzione, la commercializzazione e la vendita delle piante micorrizzate con tartufo;
- d) la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale;
- e) i controlli e le sanzioni;
- f) le disposizioni finanziarie.

2. La presente legge si pone come finalità la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, nonché l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.

3. L'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di cerca, raccolta, coltivazione dei tartufi e gestione degli ambienti tartufigeni, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) « cerca »: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;
- b) « produttore di tartufo »: il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;
- c) « tartufaio » o « raccogliitore di tartufo »: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;
- d) « tartuficoltore » o « coltivatore di tartufo »: il conduttore di una « tartufaia » di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;
- e) « tartufaia naturale »: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;
- f) « tartufaia naturale controllata »: tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo *in situ*;
- g) « tartufaia coltivata »: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;
- h) « tartufi coltivati »: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate;
- i) « raccolta controllata »: l'insieme delle operazioni che comprendono la cerca e la raccolta dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nelle e dalle tartufaie naturali; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali vigenti.

Art. 3.

*(Piano nazionale della filiera del tartufo)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è adottato il piano nazionale della filiera del tartufo, di seguito denominato « piano di filiera », previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il piano di filiera, tra gli altri aspetti, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale nonché a realizzare un coordinamento della ricerca scientifica nel settore.

3. Il piano di filiera è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli piani di sviluppo rurale.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Tavolo tecnico del settore del tartufo)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito il Tavolo tecnico del settore del tartufo, di seguito denominato « Tavolo tecnico », con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo. I componenti del Tavolo tecnico durano in carica tre anni.

2. Il Tavolo tecnico è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, dei collegi e degli ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle università competenti per il settore.

3. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo tecnico non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito l'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato.

5. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico competenti per le materie economiche e statistiche, non facenti parti dell'Osservatorio di cui al comma 6. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

6. Nell'ambito del Tavolo tecnico è costituito, altresì, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, nonché di promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

7. Gli esperti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a cinque, sono scelti tra i componenti del Tavolo tecnico che rappresentano enti di ricerca e università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

8. In caso di necessità, la composizione degli Osservatori di cui ai commi 5 e 7 può essere integrata da esperti esterni al Tavolo tecnico. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dagli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo attraverso le risorse

umane assegnate a legislazione vigente.

## Capo II

### CERCA, RACCOLTA E COLTIVAZIONE

#### Art. 5.

*(Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo)*

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie e forme:

- a) *Tuber magnatum Pico*, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;
- b) *Tuber melanosporum Vittad.*, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- c) *Tuber brumale Vittad.*, detto volgarmente tartufo nero d'inverno;
- d) *Tuber brumale Vittad. forma moschatum De Ferry*, detto volgarmente tartufo moscato;
- e) *Tuber aestivum Vittad. forma aestivum*, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- f) *Tuber aestivum Vittad. forma uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato;
- g) *Tuber borchii Vittad.* o *Tuber albidum Pico*, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
- h) *Tuber macrosporum Vittad.*, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- i) *Tuber mesentericum Vittad.*, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle specie e delle forme di tartufi di cui al comma 1.

3. Altre specie edibili non presenti nell'elenco di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2.

4. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di cui all'articolo 13, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

#### Art. 6.

*(Tutela e gestione degli habitat di produzione naturale del tartufo)*

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli *habitat* naturali del tartufo.

#### Art. 7.

*(Diritti di proprietà sui tartufi)*

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 13 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta.

2. Possiedono il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufoie naturali controllate e nelle tartufoie coltivate coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano.

3. Le tartufoie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufoie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore.

4. Le tabelle di cui al comma 3 devono essere poste lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata o della tartufaia coltivata, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: « Raccolta di tartufi riservata » ed eventuali indicazioni di riconoscimento, previste dalla normativa della regione o della provincia autonoma o dalla tipologia di conduzione, tra le quali usi civici e boschi consortili.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui al comma 1 dell'articolo 5. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area.

6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora l'ente titolare dello statuto dell'uso civico intende precludere l'accesso di raccoglitori terzi è tenuto a richiedere il riconoscimento di tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 8.

7. Il conduttore della tartufaia può trasferire il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi attraverso un regolare contratto di cessione temporaneo del diritto di raccolta o altra forma di commercializzazione, tra le quali la vendita di diritti di raccolta, che comunque è vincolata alla realizzazione del piano di gestione da parte del conduttore.

Art. 8.

*(Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)*

1. Il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate è condotto dalle Commissioni istituite ai sensi del comma 2 e ha durata decennale.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di verifica, nonché i contenuti minimi dei piani di gestione delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno attraverso l'individuazione delle azioni necessarie, anche con l'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti.

3. Le tartufaie naturali controllate in boschi privati, boschi consortili o altre forme di aggregazione di proprietà forestali o agricole sono equiparate a una tartufaia naturale controllata in tutta la superficie interessata dal piano di gestione qualora il gestore della tartufaia intenda riservare per sé la raccolta; in tal caso deve apporre le tabelle di cui al comma 3 dell'articolo 7 lungo il perimetro del bosco soggetto a piano di gestione o lungo i principali accessi all'area qualora sia facilmente individuabile.

Art. 9.

*(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)*

1. Il riconoscimento della tartufaia coltivata ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo in cui è sita la tartufaia in qualunque fase del ciclo produttivo, con modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilita la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate.

Art. 10.

*(ConSORZI e forme aggregative della proprietà)*

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
3. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

Art. 11.

*(Disciplina della cerca e raccolta del tartufo)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la cerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati e nelle aree demaniali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente con le modalità di cui all'articolo 13, che viene aggiornato annualmente.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano alla direzione generale competente del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati alla cerca e raccolta.
4. Non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 12, 13 e 14 i produttori di tartufi su tartufaie coltivate.
5. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo i produttori di tartufo in tartufaie naturali controllate e i conduttori di fondi privati in cui esistono tartufaie naturali.

Art. 12.

*(Norme generali di cerca e raccolta)*

1. L'attività di cerca e raccolta, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in addestramento. Lo scavo, con l'apposito attrezzo, denominato vanghetto o vanghella, deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
2. È in ogni caso vietata:
  - a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;
  - b) la raccolta dei tartufi immaturi;
  - c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta.
3. L'orario di cerca e raccolta del tartufo è disciplinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base alle variazioni orarie di alba e tramonto legate alla latitudine.

Art. 13.

*(Abilitazione alla raccolta dei tartufi)*

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo deve frequentare un apposito corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità tenuto periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano secondo propri calendari.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti minimi dei corsi di formazione che sono istituiti a livello nazionale e regionale allo scopo di migliorare le conoscenze nel settore sia dei soggetti che si sottopongono all'esame, sia degli operatori ai vari livelli della filiera.
3. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi deve verificare le conoscenze relative:

- a) all'ecologia dei tartufi;
  - b) ai principi di tartuficoltura;
  - c) al contenuto della presente legge e degli eventuali decreti applicativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
  - d) ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
  - e) alle norme sul benessere animale.
4. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere un tesserino che abilita alla raccolta del tartufo nel quale sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.
6. Il tesserino di raccolta ha valore sull'intero territorio nazionale e ha durata decennale; il rinnovo è subordinato alla partecipazione a giornate di aggiornamento le cui modalità sono gestite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 14.

##### *(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)*

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.
2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 13, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ove necessaria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i provvedimenti attuativi necessari all'applicazione del comma 2 del presente articolo.
4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori tramite le loro rappresentanze nazionali possono redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte del Ministero della salute.

#### Art. 15.

##### *(Calendario di cerca e raccolta)*

1. L'attività di cerca e raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
  - a) *Tuber aestivum* Vittad. forma *aestivum*: dal 15 maggio al 15 agosto;
  - b) *Tuber magnatum* Pico: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;
  - c) *Tuber aestivum* Vittad. forma *uncinatum* Chatin: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;
  - d) *Tuber macrosporum* Vittad.: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;
  - e) *Tuber mesentericum* Vittad.: dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio;
  - f) *Tuber melanosporum* Vittad.: dal 1° dicembre al 15 marzo;
  - g) *Tuber brumale* Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile;
  - h) *Tuber brumale* Vittad. forma *moschatum* De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;
  - i) *Tuber borchii* Vittad.: dal 15 gennaio al 15 aprile.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cerca e raccolta.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che intendono adottare propri calendari di cerca e raccolta ai sensi del comma 2 sono comunque tenute a rispettare due mesi di fermo biologico indicativamente tra aprile e maggio e tra agosto e settembre.
4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate.

#### Capo III

#### LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI TARTUFI



Art. 16.

*(Vendita dei tartufi freschi)*

1. I tartufi freschi di cui all'articolo 5, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale devono essere distinti per specie e forma e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità nel rispetto delle norme dell'Unione europea applicabili e delle disposizioni della presente legge.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, i tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5 possono essere posti in vendita solo dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore; in tutti i casi è vietata la vendita al consumatore finale, compresa la ristorazione, di specie non presenti nei commi 1 e 3 dell'articolo 5 allo stato fresco, congelato e secco.
3. I tartufi possono essere venduti interi o spezzati e devono essere tenuti separati tra loro.
4. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, secondo la denominazione di cui all'articolo 5, dall'indicazione « interi » o « spezzati », nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, dalla indicazione del Paese di origine.
5. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 15, ad eccezione dei dieci giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

Art. 17.

*(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)*

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichettatura e nella presentazione dei prodotti trasformati in cui è presente il tartufo come ingrediente deve essere sempre indicato il nome latino della specie di tartufo utilizzata.
2. È ammessa la presenza di specie di tartufi diverse da quelle dichiarate nell'elenco degli ingredienti pari al 3 per cento in peso del prodotto finito, tranne che nei prodotti a base esclusivamente di *Tuber magnatum Pico* per i quali non sono ammessi limiti di tollerabilità.

Art. 18.

*(Rintracciabilità)*

1. Alle cessioni di tartufi si applicano le pertinenti disposizioni dell'Unione europea in materia di rintracciabilità.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di controllo e monitoraggio delle quantità di tartufo raccolte e commercializzate in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

Capo IV

PRODUZIONE E VENDITA DELLE PIANTE MICORRIZATE CON TARTUFO

Art. 19.

*(Produzione e commercializzazione di piante micorrizate con tartufo)*

1. Tutte le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione delle piante micorrizate con tartufo.

Capo V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 20.

*(Controlli)*

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative alle modalità di raccolta del tartufo previste dalla presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, alle aziende sanitarie locali e alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.

Art. 21.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 le seguenti fattispecie:
  - a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;
  - b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
  - c) il non riempimento delle buche aperte;
  - d) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni otto;
  - e) la raccolta di tartufi immaturi o fuori dal periodo consentito per la raccolta e la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora vietato dalla normativa regionale;
  - f) la vendita di piante micorrizzate con tartufo senza certificato;
  - g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;
  - h) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
  - i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte.
2. Le violazioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 prevedono la sanzione accessoria della sospensione del tesserino per un anno.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive dei diritti di terzi e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 le seguenti fattispecie:
  - a) la raccolta in tutte le zone individuate come di « raccolta di tartufi riservata » senza la necessaria autorizzazione del concessionario della tartufaia controllata;
  - b) la raccolta nelle zone tabellate con la scritta « terre di uso civico - raccolta di tartufi riservata »;
  - c) la tabellazione illegittima e l'apposizione di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate;
  - d) la tabellazione difforme dalle modalità stabilite nella presente legge.
4. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 sono raddoppiate.
5. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 spetta alle regioni.

6. Ogni violazione delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufoie naturali.

#### Capo VI

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E GESTIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

#### Art. 22.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 13 della presente legge, quale contributo ambientale annuale, di seguito « contributo ambientale ». Il contributo ambientale è finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo.
2. Il contributo ambientale non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 10, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
3. L'importo del singolo contributo ambientale annuo per regione o provincia autonoma non può essere inferiore ad euro 100 ed è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati. Tale importo minimo deve essere pagato dai raccoglitori in ogni regione o provincia autonoma nella quale si recano per esercitare la raccolta. Il versamento è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rilasciare tesserini di raccolta di tartufo, di cui all'articolo 13, con durata inferiore all'anno, purché il periodo sia ben definito, e l'importo del contributo ambientale può essere inferiore al valore minimo stabilito dal comma 3 del presente articolo in proporzione alla durata del tesserino.
5. Le regioni o province autonome confinanti, di comune accordo, disciplinano con propri provvedimenti l'importo del contributo ambientale per la raccolta nelle zone di confine, al fine di favorire le popolazioni e comunità locali; l'importo può essere inferiore al valore minimo stabilito dal comma 3.

#### Art. 23.

##### *(Gestione del patrimonio tartufigeno a livello regionale)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti destinano gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 alla gestione del patrimonio tartufigeno regionale o della provincia autonoma.

#### Capo VII

### MARCHI COLLETTIVI DI QUALITÀ E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 24.

##### *(Marchi collettivi di qualità della filiera del tartufo)*

1. Le regioni, anche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, possono istituire, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di *standard* di qualità nella filiera del tartufo.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.

Art. 25.

*(Clausola di mutuo riconoscimento)*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE).

Art. 26.

*(Adeguamento della normativa regionale)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione in materia a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 27.

*(Abrogazioni)*

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 933  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo

**Titolo breve:** *disposizioni in materia di tartufi*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 56 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 60 \(ant.\)](#)

9 luglio 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 9<sup>^</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)**



# 1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 56 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019

**56ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari  
di origine locale**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni di alcuni emendamenti del Relatore: 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 3.2 (testo 3), 4.3 (testo 3), 10.1 (testo 3), 10.0.100 (testo 2) (pubblicate in allegato).

Conseguentemente, i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.7 (testo 2)/1, 1.300/1, 3.2 (testo 2)/1, 3.2 (testo 2)/2, 10.2 (testo 2)/1 e 10.1 (testo 2)/2 si intendono riferiti ai nuovi testi dei suddetti emendamenti, in quanto compatibili.

Ricorda poi che, avendo la Commissione acquisito tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive, è ora nelle condizioni di procedere alla votazione degli emendamenti. Cede quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge in esame, esprime parere favorevole sulle proposte 1.1, 1.2, 1.100 (testo 2), 1.7 (testo 3), 1.200 e 1.300. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.9 e 1.300/1, mentre invita al ritiro delle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.5, 1.6, 1.7 (testo 2)/1, 1.8, 1.10, 1.11 e 1.12, in quanto assorbiti dalle ultime riformulazioni degli emendamenti del relatore.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FI-BP*) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso in ordine alla proposta 1.3 del senatore Berutti.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la valutazione negativa, su questo come su altri emendamenti del senatore Berutti, miranti a inserire le attività degli artigiani tra quelle delle piccole produzioni agroalimentari locali, è motivata dall'esigenza di non ampliare eccessivamente il perimetro di tali produzioni, con il rischio di snaturare la finalità del disegno di legge. Se infatti alcuni tipi di produzioni artigianali (ad esempio la fabbricazione di oggetti di vimini o altre fibre naturali) potrebbero in astratto rientrare nel novero delle produzioni agricole, si tratta però di attività molto diverse.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione pone quindi in votazione gli identici emendamenti 1.1 e 1.2, che sono approvati.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

I senatori [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [TARICCO](#) (*PD*) ritirano rispettivamente i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

Conseguentemente risultano assorbite le proposte 1.5 e 1.6.

Avendo il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritirato la proposta 1.7 (testo 2)/1, è posto in votazione e approvato l'emendamento 1.7 (testo 3).

Dopo che l'emendamento 1.8 è stato dichiarato assorbito, viene messa in votazione e respinta la proposta 1.9.

L'emendamento 1.200 è quindi messo ai voti e approvato. Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.12.

Dopo che il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) ha ritirato l'emendamento 1.300/1, si procede alla votazione dell'emendamento 1.300, che risulta approvato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10. Esprime invece parere contrario sulla proposta 2.2.

Il sottosegretario MANZATO si pronuncia in senso conforme al relatore.

Con successive, separate votazioni, è quindi approvato l'emendamento 2.1 e respinto l'emendamento 2.2, mentre sono approvati gli emendamenti 2.3, 2.4 (identico al 2.5), 2.6, 2.7, 2.8 (identico al 2.9) e 2.10.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) invita al ritiro dell'emendamento 3.1, in quanto assorbito dall'emendamento 3.2 (testo 2) del relatore, mentre esprime parere contrario sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché parere favorevole sugli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 3.1.

Con successive, distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.2 (testo 2)/1 e 3.2 (testo 2)/2, nonché approvati gli emendamenti 3.2 (testo 3) e 3.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.3 (testo 3) e 4.6 (testo 2). Si esprime poi in senso contrario sull'emendamento 4.2, mentre invita al ritiro degli emendamenti 4.4 e 4.5, in quanto ricompresi come contenuto nell'emendamento 4.3 (testo 3) del relatore.

In esito a distinto scrutinio, è poi approvato l'emendamento 4.1 (testo 2), respinto l'emendamento 4.2 e approvato l'emendamento 4.3 (testo 3).

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Posto in votazione, è infine approvato l'emendamento 4.6 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si pronuncia in senso contrario sulla proposta 5.1 e in senso favorevole sull'emendamento 5.2 (testo 2).

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con separate votazioni, è quindi respinto l'emendamento 5.1 e approvato il 5.2 (testo 2).

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula parere contrario sull'emendamento 6.100/1 e favorevole sull'emendamento 6.100.

Il sottosegretario MANZATO esprime parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni è respinto l'emendamento 6.100/1 e approvato l'emendamento 6.100.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 6, come modificato.

Viene successivamente posto in votazione e approvato l'articolo 7, per il quale non sono stati presentati emendamenti.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 7.0.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulle proposte 8.1, 8.2 e 8.3.

Il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 8, come modificato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene posto in votazione e approvato l'emendamento 9.100.

Viene poi posto in votazione e approvato l'articolo 9, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) si esprime in senso favorevole sull'emendamento 10.1 (testo 3) e invita al ritiro degli emendamenti 10.1 (testo 2)/1, 10.1 (testo 2)/2, mentre si pronuncia in senso contrario sulle proposte 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8, evidenziando che il contenuto di gran parte degli emendamenti è stato ripreso con la nuova formulazione dell'emendamento 10.1 (testo 3) del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, ritira la proposta 10.1 (testo 2)/1. Sottolinea l'importanza della disposizione ivi contenuta, ripresa nella nuova formulazione della proposta 10.1 (testo 3) che è stata concordata con il relatore.

Con questa disposizione si è infatti previsto che, nel futuro decreto ministeriale che stabilirà le linee guida generali per i prodotti PPL (piccole produzioni agroalimentari locali), si indichino anche, per ciascuna categoria di prodotti, i quantitativi massimi ammissibili al regime delle PPL, in modo da garantire un quadro regolatorio omogeneo a livello nazionale, lasciando poi libere le singole regioni di definire i quantitativi specifici nel proprio territorio. Ricorda che il decreto viene adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che, con la nuova formulazione prevista nell'emendamento 10.1 (testo 3), il decreto stabilirà anche le modalità per integrare le tipologie dei prodotti PPL, su eventuale richiesta delle singole regioni.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira a sua volta l'emendamento 10.1 (testo 2)/2.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 10.1 (testo 3).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 10, come modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 10.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sulla proposta 10.0.100 (testo 2), invitando al ritiro degli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

La proposta 10.0.100 (testo 2) è messa ai voti e approvata.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del suddetto emendamento 10.0.100 (testo 2), in quanto rappresenta una soluzione adeguata al problema, posto fin da subito dalla sua parte politica, della necessità di introdurre sanzioni contro le violazioni e gli abusi in materia di piccole produzioni locali, al fine di garantire la qualità e l'immagine dei prodotti.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 11.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è messo ai voti e approvato l'emendamento 11.100.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 11, come modificato.

Essendo stato precedentemente dichiarato inammissibile l'emendamento 11.0.1, viene infine posto in votazione e approvato l'articolo 12, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 728, come approvati dalla Commissione, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come diverse delle precedenti votazioni su emendamenti e articoli. Esprime quindi la propria soddisfazione per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, ringraziando il sottosegretario Manzato e tutti i colleghi per il proficuo e costante apporto fornito ai lavori.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo - assegnati in sede redigente alla 9ª Commissione, previ pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali - recanti entrambi disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo. Ciascuno di essi propone una normativa organica per il settore, destinata a sostituire quella attualmente in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo").

Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, riprende il lavoro portato avanti dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XVII legislatura, proponendosi di disciplinare le varie fasi della filiera del tartufo, uno dei prodotti più pregiati dell'agricoltura italiana, e di valorizzare in particolare l'attività di ricerca, che può essere essa stessa considerata un patrimonio nazionale da conservare e sostenere.

Il provvedimento si compone di diciotto articoli, raggruppati in quattro capi.

Si sofferma sull'articolo 1 che specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell'attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale.

Con l'articolo 2 si individuano le competenze, precisando che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare con propria legge la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge in esame, nonché ad adottare i piani regionali del tartufo e a coordinare la gestione delle tartufaie nazionali. Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo spetta invece di indicare, con apposito decreto, i contenuti e le modalità di redazione dei piani regionali.

L'articolo 3 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata" e "tartufi coltivati".

Illustra poi l'articolo 4, recenti misure generali di tutela, che stabilisce i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, elaborino la cartografia delle aree tartufigene, un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio e i piani regionali del tartufo.

All'articolo 5 si dettano disposizioni per l'individuazione dei generi e delle specie dei tartufi freschi destinati al consumo, affidando a un decreto del MIPAAFT la redazione dell'apposito elenco, con le caratteristiche micologiche ed organolettiche di ciascuna varietà. È poi vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco e si stabiliscono le modalità per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie.

L'articolo 6 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, insieme alle associazioni riconosciute di settore e alle università e agli enti di ricerca. Si prevede infine che la singola tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

L'articolo 8 consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire delle agevolazioni fiscali e creditizie previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la ricerca e la raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, sottolinea l'importanza dello stesso, che regola l'abilitazione a praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi, che si consegue con il rilascio di un apposito tesserino di idoneità, della validità di sette anni, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I

raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, previo pagamento delle imposte stabilite da ciascuna delle regioni, o delle province autonome, in cui si intende praticare la raccolta. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

L'articolo 11 detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede un calendario unico nazionale, con gli orari e le modalità di raccolta e di vigilanza per le varie specie e generi di tartufo, stabilito con decreto del MIPAAFT, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. È vietata ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

L'articolo 13 interviene sulla disciplina fiscale applicabile al settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, per il quale si propongono agevolazioni in materia di imposte sui redditi, di regime contabile e di IVA. In proposito, il Presidente relatore segnala che le disposizioni contenute nell'articolo sono state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Precisamente, è prevista un'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché di piante officinali spontanee. Sono poi introdotte semplificazioni contabili per gli acquirenti e i cessionari dei suddetti, nonché l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i loro raccoglitori occasionali. Infine, viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione alle attività di ricerca e raccolta di tartufi, i cui introiti sono utilizzati per almeno il 50 per cento per gli interventi previsti dai piani regionali del tartufo. La tassa non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di cui siano titolari, conduttori o consorziati.

L'articolo 17 prevede l'adeguamento delle normative regionali sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'attuale legge n. 752 del 1985.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, il quale indica espressamente nella relazione illustrativa, tra le sue finalità, proprio l'abrogazione della citata legge n. 752 del 1985. Si ritiene infatti che tale legge, pur avendo avuto molti meriti, sia ormai superata, in quanto inadeguata per affrontare la domanda internazionale del tartufo e dei suoi prodotti e in contrasto con la normativa europea vigente. Si pone inoltre un'esigenza di semplificazione strutturale del settore e di condivisione degli iter autorizzativi, per agevolare i controlli e meglio

tutelare il patrimonio tartufigeno nazionale, arrestando il calo della produzione spontanea e sostenendo il tartufo e i prodotti derivati, eccellenza della cultura gastronomica nazionale e importante risorsa economica.

Il disegno di legge in esame è suddiviso in sette capi e ventisette articoli.

Evidenzia che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, che disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione, la commercializzazione dei tartufi freschi o trasformati destinati al consumo, l'attività vivaistica di produzione e la vendita delle piante micorrizzate, la gestione del patrimonio tartufigeno nazionale, i controlli e le sanzioni nonché le disposizioni finanziarie. Si sottolinea la finalità di tutela del patrimonio tartufigeno nazionale da parte di tutti gli attori della filiera, riconoscendone il valore culturale, socioeconomico e ambientale, e si precisa che l'attività di cerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale, rinviando alle regioni e alle province autonome la disciplina delle varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento.

Con l'articolo 2 si forniscono le definizioni dei seguenti concetti: "cerca", "produttore di tartufo", "tartufaio" o "raccoltore di tartufo", "tartuficoltore o "coltivatore di tartufo", "tartufaia naturale", "tartufaia naturale controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e "raccolta controllata".

L'articolo 3 è dedicato al piano nazionale della filiera del tartufo, finalizzato a individuare gli interventi prioritari per il settore, quale strumento programmatico strategico destinato a fornire alle regioni un indirizzo per le misure da inserire nei piani di sviluppo rurale. Il piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerta con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni,

L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, che è l'organismo consultivo-tecnico a supporto del MIPAAFT per il settore dei tartufi. È composto da rappresentanti dei Ministeri e degli altri enti pubblici competenti, delle regioni e delle province autonome, delle associazioni di categoria e del mondo universitario, che durano in carica tre anni. Alcuni esperti (fino a cinque) sono assegnati all'Osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato, mentre altri (sempre fino a cinque) sono preposti all'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore.

Particolarmente rilevante l'articolo 5, che definisce l'elenco delle specie e forme che possono essere raccolte e destinate al consumo umano nel territorio nazionale, le cui caratteristiche sono definite con un apposito decreto. Altre specie edibili non presenti nell'elenco possono essere commercializzate esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 16. Si prevede poi l'accertamento delle specie da parte di un operatore munito di tesserino e, in caso di dubbio o contestazione, da parte di una delle strutture individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento e il controllo ufficiale dei prodotti.

L'articolo 6 riguarda la tutela e gestione degli habitat di produzione naturale del tartufo. Si rinvia a un decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri e delle modalità di intervento relative alle norme di tutela, alle pratiche di gestione e agli interventi che sono finalizzati a recuperare, migliorare e gestire in modo sostenibile la produttività degli habitat naturali del tartufo.

All'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di



raccolta.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che definisce il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate da parte di apposite Commissioni di verifica; il MIPAAFT, con apposito decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, determina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti minimi dei piani di miglioramento delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno.

L'articolo 9 stabilisce il riconoscimento delle tartufaie coltivate, che ha durata quindicennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e la possibilità di recintare il fondo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce l'iter di riconoscimento e/o revoca delle tartufaie coltivate.

L'articolo 10 consente la possibilità di costituire consorzi e forme aggregative della proprietà tra aziende agricole e forestali per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

L'articolo 11 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fissino la disciplina della cerca e della raccolta del tartufo nei boschi, nei terreni non coltivati e nei demani e istituiscano un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo che viene aggiornato annualmente. Entro il 28 febbraio di ogni anno le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la lista dei tartufai abilitati e di quelli esonerati dalla cerca e raccolta.

L'articolo 12 stabilisce le norme generali di cerca e raccolta, indicando le modalità consentite e le pratiche vietate.

L'articolo 13 prevede l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi: chi vuole praticare tale raccolta deve frequentare un corso e sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, predisposti periodicamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, con proprio decreto definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione istituiti a livello nazionale e regionale. Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento permette di ottenere un tesserino di abilitazione che vale sull'intero territorio nazionale, dura dieci anni e il cui rinnovo è subordinato alla partecipazione ad apposite giornate di aggiornamento.

L'articolo 14 specifica i requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare. Si stabilisce tra l'altro che la raccolta del tartufo, anche spontaneo, è da configurarsi come produzione primaria e che il possesso del tesserino previsto dall'articolo 13 attestante l'idoneità del tartufaio vale come notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente.

L'articolo 15 stabilisce il calendario legale di cerca e raccolta (fatta eccezione per le tartufaie coltivate), salvo apposite modifiche previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rispettando comunque almeno due mesi di fermo biologico.

Richiama poi l'articolo 16, che definisce le modalità di vendita dei tartufi freschi al consumatore finale e prevede anche la modalità di vendita dei tartufi di altre specie edibili non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, che possono essere messi in vendita dopo un trattamento che ne abbia disattivato le spore tramite sterilizzazione con calore. Sono poi fornite ulteriori specifiche per la commercializzazione, tra cui l'apposizione delle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e forma, come stabilito all'articolo 5, nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, l'indicazione del Paese di origine. I tartufi freschi possono essere venduti solo nei periodi di raccolta e nei dieci giorni successivi alla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 17 disciplina alcuni aspetti dell'etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi, che devono sempre recare il nome latino della specie utilizzata.

Con l'articolo 18 si rinvia la rintracciabilità del prodotto tartufo alle norme dell'Unione europea. Un decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, stabilisce le modalità di

controllo e monitoraggio dei tartufi raccolti e commercializzati in Italia al fine di realizzare una banca dati nazionale aggiornata annualmente.

L'articolo 19 riguarda la produzione e commercializzazione delle piante micorrizzate con tartufo (ossia quelle piante che crescono in simbiosi con i tartufi), rinviando le modalità di certificazione (obbligatoria ai fini della messa in commercio) ad uno specifico decreto del MIPAAFT, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Illustra poi l'articolo 20, che definisce gli organismi deputati ai controlli, che sono affidati al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'ICQRF, le aziende sanitarie locali e altre autorità abilitate controllano poi la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 21 disciplina le sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.

All'articolo 22 si dettano le disposizioni finanziarie, volte ad introdurre un "contributo ambientale" regionale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla cerca e raccolta del tartufo e alla ricerca scientifica volta alla conservazione, al recupero e al monitoraggio degli ambienti naturali di sviluppo del tartufo. Il contributo, non inferiore ai 100 euro all'anno, è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati e va pagato in ogni regione nella quale il raccoglitore si reca per esercitare la raccolta.

L'articolo 23 affida alle regioni e province autonome Bolzano la gestione del patrimonio tartufigeno attraverso le entrate di cui all'articolo 22.

L'articolo 24 consente alle regioni e alle province autonome di istituire, d'intesa con il MIPAAFT, marchi di qualità della filiera del tartufo. Il Ministero può inoltre proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare.

L'articolo 25 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE, mentre l'articolo 26 prevede l'adeguamento alla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) segnala di aver presentato il disegno di legge n. 918 che interviene sulla medesima materia dei provvedimenti in esame e che dovrebbe a breve essere assegnato alla Commissione. Chiede quindi di attendere tale assegnazione per poter abbinare il disegno di legge agli altri due e avviare un eventuale ciclo di audizioni o altri approfondimenti istruttori.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) preannuncia la sua intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 933 del senatore Bergesio.

Il presidente [VALLARDI](#) assicura che la Commissione attenderà l'avvenuta assegnazione e congiunzione del disegno di legge richiamato dal senatore Taricco prima di procedere con il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le**

***partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico sulle società partecipate).

Rammenta che l'articolo 4 prevede il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il provvedimento in esame aggiunge un nuovo comma *9-quater* per prevedere che tale divieto non si applichi alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

Ricorda, infine, che il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione agricoltura in sede redigente, con i pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul provvedimento in esame, approvato in prima lettura dalla Camera e sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alle Commissioni riunite 6a e 10a, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Per gli aspetti di interesse della 9ª Commissione, segnala l'articolo 16-ter, introdotto alla Camera, che equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).

L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. Il decreto interministeriale attuativo della misura è adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge di conversione del decreto-legge, anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Lo stesso articolo 32 introduce poi modifiche al Codice della proprietà industriale (CPI, decreto legislativo n. 30 del 2005) per facilitare l'identificazione e il contrasto dell'*Italian sounding*. Si specifica il divieto di registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate, di nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, nonché di parole o segni lesivi della reputazione dell'Italia. Inoltre, si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'*Italian sounding*.

È previsto, per il triennio 2019-2021, il cosiddetto "Voucher 3i - investire in innovazione", volto a supportare le *start-up* innovative.

L'articolo in esame demanda inoltre al Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e

marchi (UIBM) l'adozione di un atto annuale di programmazione dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, per stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. È poi riconosciuta un'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani. Ulteriori norme disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il *Patent cooperation Treaty*.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che, dati i tempi ristretti per l'esame del disegno di legge in Senato, la Commissione dovrebbe rendere il prescritto parere alle Commissioni di merito possibilmente nella giornata odierna.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) concorda con l'osservazione del Presidente.

Si apre il dibattito.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*) dichiara di condividere la disposizione contenuta nell'articolo 16-ter del provvedimento in esame, ricordando che la proposta di equiparazione delle società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti ai fini dell'IMU, era stata già da tempo avanzata dal suo partito e osteggiata inizialmente dalle forze politiche della maggioranza. Rileva quindi con favore il cambio di avviso della maggioranza. Analoga condivisione esprime sulle misure dell'articolo 32, tese a rafforzare la lotta al fenomeno dell'*Italian sounding*, che reca gravissimi danni ai prodotti agroalimentari italiani.

Malgrado queste valutazioni positive sugli aspetti di competenza della Commissione, il provvedimento in esame presenta però gravi criticità nel suo impianto complessivo, per la congerie di misure eterogenee e confuse che intervengono su vari settori economici ma che, invece di favorire lo sviluppo e la semplificazione burocratica, finiscono per aumentare ancora di più adempimenti e oneri a carico delle imprese.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) apprezza anch'egli le norme per il settore agricolo contenute nel disegno di legge, in particolare quelle per il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*. Lamenta però le risorse esigue stanziare per favorire le forme di aggregazione tra le imprese agricole, ancora in grave sofferenza.

Complessivamente valuta negativamente il decreto-legge in conversione che contiene misure e risorse insufficienti per un vero rilancio dell'economia, malgrado i proclami delle forze di Governo.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la questione dell'equiparazione, ai fini IMU, delle società agricole agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti era stata in realtà segnalata anche dalle forze di maggioranza, ma solo ora si è riusciti a tradurla in legge. E' vero che il decreto-legge in conversione avrebbe potuto contenere altre misure a favore del settore agricolo, ma ritiene comunque che siano stati fatti importanti interventi che potranno essere arricchiti da futuri provvedimenti. Propone pertanto di rendere un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MOLLAME](#) (*M5S*) evidenzia come il disegno di legge contenga importanti misure per la tutela delle eccellenze agroalimentari italiane contro il fenomeno dell'*Italian sounding*, nonché aiuti alle piccole e medie imprese del settore. Preannuncia pertanto il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [TARICCO](#) (*PD*), richiamando le considerazioni già svolte nel dibattito, pur condividendo le norme dedicate al settore agricolo, mantiene il giudizio negativo sul provvedimento in

esame, preannunciando il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) dichiara di condividere gli interventi inseriti nel disegno di legge per il settore agricolo, ma evidenzia la valutazione negativa del suo Gruppo sull'impianto complessivo del provvedimento. Preannuncia, pertanto, l'astensione in sede di voto sulla proposta di parere.

Il senatore [BATTISTONI](#) (*FI-BP*) preannuncia anch'egli, per le medesime ragioni, l'astensione della propria parte politica.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riconosce che sarebbe stato certamente auspicabile poter inserire altre misure nel provvedimento in esame per lo sviluppo del settore agricolo. Tuttavia, sono stati previsti interventi comunque molto importanti, a cominciare dalle norme per il contrasto all'*Italian sounding*, che potranno certamente essere rafforzate e ampliate in futuro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, pone infine ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta odierna, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso delle audizioni in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di legge n. 988 (agricoltura con metodo biologico) svolte l'11 giugno e il 18 giugno e sull'affare assegnato n. 200 (nuove biotecnologie in agricoltura), svolta il 18 giugno, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tali provvedimenti.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [728](#)

Art. 1

##### **1.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata, come quota parte della produzione totale finalizzata all'integrazione del reddito o come produzione complessiva di equivalente ammontare;».

### **1.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire la parola: «piccoli» con la seguente: «limitati»;*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) principio della marginalità o della limitata produzione: la produzione dell'alimento in quantità limitata come integrazione del reddito o come integrazione equivalente della produzione complessiva;».

### **1.7 (testo 3)**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato».*

### **1.7 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «o trasformati», con le seguenti: «od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «provenienti dall'azienda stessa», con le seguenti: «primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa».*

Art. 3

### **3.2 (testo 3)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: «e dal numero di registrazione dell'attività», aggiungere le seguenti: «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

### **3.2 (testo 2)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* «e dal numero di registrazione dell'attività», *aggiungere le seguenti:* «rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda, secondo le modalità individuate con il decreto di cui all'articolo 10. »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, 145, nonché le vigenti disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.».

Art. 4

#### **4.3 (testo 3)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi e loghi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

d) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

#### **4.3 (testo 2)**

IL RELATORE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di marchi dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 10.»;

c) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono includere ovvero assimilare ai prodotti a marchio PPL altri prodotti agroalimentari

identificati da marchi già autorizzati, qualora sussistano i necessari requisiti.»;

*d) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32 mila euro per l'anno 2019.».

#### Art. 10

### 10.1 (testo 3)

#### IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - *I*. 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma 1, che stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del



Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e in materia di commercializzazione, di cui al regolamento (UE) 543/2011 e ogni altra disposizione speciale, a livello nazionale e europeo, in materia agroalimentare.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

### **10.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Disposizioni applicative*). - *I.* 1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con un proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- a) il "Paniere PPL", definito come l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina delle PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
- c) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- d) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

2. Sono fatte salve, ove compatibili con il regolamento di cui al comma 1, le disposizioni in materia di PPL eventualmente già emanate a livello locale dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. È facoltà delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con minoranze linguistiche riconosciute istituire l'etichettatura PPL ed il marchio PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 in forma bilingue.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la produzione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, dei vini e dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.

7. Ai prodotti delle produzioni PPL offerti in vendita diretta si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale.».

### **10.0.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10- bis.**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.».

**10.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

**«Art. 10- bis.**

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 o utilizzi l'etichettatura di cui all'articolo 3 ovvero il marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in caso di uso del marchio di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del marchio stesso per un periodo da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del marchio.».

## 1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 60 (ant.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  
Manzato.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1110) Deputato MOLINARI ed altri.** - *Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, necessario per concludere l'esame del disegno di legge in titolo. Propone quindi di rinviarne la trattazione in attesa del suddetto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(1335) Simone BOSSI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne* (Discussione e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Ripamonti, riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Simone Bossi e altri, che si compone di un articolo e di un allegato. Esso introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne".

La relazione illustrativa del provvedimento denuncia come ormai da diversi anni tutte le acque interne del territorio nazionale siano interessate da un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale

e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il fenomeno è difficile da contrastare, a causa della vastità dei corpi idrici da presidiare, delle modalità e degli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva nonché per una complessa congerie di norme (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica.

In particolare, fa presente come la relazione illustrativa metta in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale, sottolineando l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai "anacronistica" della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella "virtuosa" esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i paesi esteri.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame si propone, attraverso le modifiche dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.

Ricorda che il comma 2 del citato articolo 40 reca un elenco di attività vietate nelle acque interne. Secondo le modifiche proposte dal disegno di legge in esame (comma 1), i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applicano ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari. Lo stesso disegno di legge (comma 2) introduce poi un'ulteriore lista di divieti, contenuta nel nuovo comma *2-bis*, per altre tipologie di acque interne. L'allegato 1 individua otto grandi laghi (Lago Maggiore, di Varese, di Como e Lecco, d'Iseo, di Garda, Trasimeno, di Bolsena e di Bracciano) ed ulteriori 23 laghi "minori". Quanto all'elenco delle attività vietate dal comma 2, rispetto al testo vigente la novella mira a specificare che l'uso dei sistemi non dedicati alla pesca sportiva sia vietato limitatamente all'esercizio della medesima attività di pesca sportiva.

Il disegno di legge in esame propone, quindi, l'inserimento dei nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* nell'articolo 40. Come accennato, il nuovo comma *2-bis* reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi - comunque non inseriti nell'allegato 1 - nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Si sofferma quindi sulle ulteriori modifiche proposte che riguardano i successivi commi da 3 a 7 dell'articolo 40. In caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*, si applica la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. La sospensione dell'esercizio commerciale ha la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma *2-bis*. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si

procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Mentre resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto "emergenze in agricoltura"), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva, si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini. Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca "di professione" o "professionale", il disegno di legge propone di far riferimento alla "licenza di pesca" senza ulteriore specificazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(810) MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(933) BERGESIO ed altri. - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo**

**(918) TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810 e 933, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 918 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il presidente **VALLARDI** comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

In qualità di relatore, riferisce pertanto alla Commissione sul suddetto disegno di legge, segnalando che lo stesso è analogo, per oggetto ed impostazione, ai disegni di legge nn. 810 e 933 già all'esame della Commissione.

Infatti, come precisato nella relazione illustrativa, anche tale provvedimento propone una normativa quadro per la filiera del tartufo, di cui si sottolinea l'importanza economica e culturale per tutto il *Made in Italy*. La nuova normativa dovrebbe quindi sostituire quella in vigore, contenuta nella legge 16 dicembre 1985, n. 752 ("Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo"), avvertendosi da anni nel settore l'esigenza di una nuova norma quadro, soprattutto in forza delle novità intervenute nella legislazione europea, solo in parte recepite in Italia.

Il provvedimento comprende ventiquattro articoli, raggruppati in sei capi, e due allegati.

L'articolo 1 specifica l'oggetto e le finalità della legge, che detta disposizioni sulle varie fasi della filiera dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo, perseguendo tra l'altro la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi e del cane, la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura. Si rinvia poi alle regioni e alle province autonome di disciplinare le varie attività, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal provvedimento, nonché di adottare i piani regionali del tartufo e coordinare la gestione delle tartufaie nazionali.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei concetti di "raccolta controllata", "tartufaia naturale", "tartufaia controllata", "tartufaia coltivata", "tartufi coltivati" e associazioni riconosciute.

L'articolo 3, recante misure e strumenti generali di tutela, stabilisce la protezione di tutte le specie di tartufi e i divieti di danneggiamento delle tartufaie e di estirpazione degli apparati produttivi. Prevede inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dall'entrata in

vigore della legge, sentite le associazioni riconosciute di settore, le organizzazioni professionali agricole e i rappresentanti del mondo scientifico, elaborino il piano regionale del tartufo, che contiene, tra l'altro, la cartografia delle aree tartufigene, il censimento delle tartufaie, il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno, le norme di tutela e di buona gestione degli habitat tartufigeni, il protocollo di contrasto all'avvelenamento dei cani, le linee guida per le tartufaie coltivate e le piante micorizzate, nonché la disciplina dell'esame di abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo. Alle finalità dell'articolo è destinato il 70 per cento delle risorse rivenienti dal contributo di cui all'articolo 21.

L'articolo 4 individua generi e specie dei tartufi freschi destinati al consumo e ammessi al commercio, le cui caratteristiche botaniche ed organolettiche sono riportate nell'allegato 1. Si definisce poi la procedura per l'estensione dell'equivalenza tra le zone di coltivazione e di raccolta e per lo svolgimento dell'esame finalizzato all'accertamento delle specie. È vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo non incluso nell'elenco.

L'articolo 5 disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento delle tartufaie controllate, che viene affidato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L'attestazione ha una validità massima di cinque anni, prevedendo che ogni nuova tartufaia controllata non possa superare la superficie di tre ettari e che vi sia un corridoio di almeno 500 metri tra ciascuna di esse. L'articolo 6 regola le tartufaie coltivate.

Con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che consente ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate, i quali possono usufruire dei contributi e dei mutui previste per i singoli conduttori di tartufaie. Sono poi dettate particolari disposizioni per il caso di aziende consorziate aventi fondi contigui oppure operanti in più regioni o province autonome tra loro confinanti.

L'articolo 9 concerne la disciplina della ricerca e della raccolta dei tartufi, stabilendo che tali attività sono libere nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua, nel rispetto della disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome, mentre nelle tartufaie coltivate o controllate, delimitate dalle apposite tabelle, sono riservate in via esclusiva ai titolari dei fondi, ai loro familiari coadiuvanti, dipendenti e consorziati. La norma precisa poi le modalità e gli ausili consentiti per la ricerca e la raccolta nonché le pratiche vietate.

Per quanto riguarda l'articolo 10, esso regola l'abilitazione alla raccolta dei tartufi, attestata dal rilascio di un apposito tesserino di idoneità, previo superamento di un esame regionale. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della legge. I raccoglitori debbono avere un'età minima di sedici anni e le autorizzazioni rilasciate hanno valore su tutto il territorio nazionale, senza limiti di durata. I raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà non sono soggetti ai suddetti obblighi.

Illustra indi l'articolo 11, che detta disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto. A tal fine, il raccoglitore è tenuto ad annotare alla fine della giornata di raccolta su un'apposita scheda, allegando copia del tesserino, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte. La norma specifica le modalità per l'invio annuale della scheda alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché per l'elaborazione e la pubblicazione dei dati, anche ai fini della realizzazione di una banca dati nazionale gestita dal MIPAAFT, stabilendo le sanzioni in caso di mancato invio. Infine, si prevede che, in caso di cessione dei tartufi, anche a titolo gratuito, il raccoglitore debba rilasciare una ricevuta al cessionario.

L'articolo 12 disciplina i calendari di raccolta dei tartufi. Si prevede che le regioni e le province autonome disciplinino gli orari, i calendari e le modalità di raccolta e di vigilanza, rispettando almeno un mese di chiusura tra aprile e maggio e almeno un mese tra agosto e settembre. Sono poi indicati per ciascuna specie di tartufo i relativi periodi di raccolta, vietando ogni forma di commercio di tartufi freschi italiani oltre i dieci giorni dalla chiusura dei periodi stessi.

L'articolo 13 stabilisce le caratteristiche dei tartufi posti in vendita, a tutela della qualità e della salubrità degli stessi, nonché del rispetto delle norme in materia di igiene, tracciabilità e sicurezza alimentare europee ed italiane. L'articolo 14 precisa che la lavorazione dei tartufi, per le specie indicate nell'allegato 2, può essere fatta dalle aziende iscritte alla Camera di commercio nel settore conserve alimentari, dai consorzi e da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo. Con l'articolo 15 si disciplinano i tartufi conservati, prevedendo la loro vendita in recipienti ermeticamente chiusi, con idonea etichetta. Rinviando alla classificazione di cui all'allegato 2, l'articolo precisa poi i metodi ammessi di conservazione dei tartufi. Parimenti, l'articolo 16 stabilisce le modalità di confezionamento dei tartufi conservati.

L'articolo 17 si occupa dell'etichettatura dei tartufi. Si sancisce l'obbligo di indicare, nella denominazione dell'alimento e nell'elenco degli ingredienti, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata, nell'articolo 4 e nell'allegato 1, l'indicazione "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza, nonché l'origine e l'eventuale denominazione di origine protetta o di indicazione geografica tipica. Analoghe prescrizioni sono previste per l'etichetta di un prodotto che riporti le diciture "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalti il prodotto stesso per la presenza di tartufo, che deve essere in una percentuale pari almeno al 3 per cento del peso totale del prodotto. Infine, si fa divieto di evocare nell'etichetta il termine "tartufo" per i prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo.

Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 18, recante disposizioni fiscali per il settore della raccolta di prodotti selvatici non legnosi, contenenti agevolazioni in materia di imposte sui redditi e di regime contabile. In proposito, segnala che tali agevolazioni sono già state introdotte nella legislazione vigente con l'articolo 1, commi 692-699, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019): si tratta in particolare dell'imposta sostitutiva, pari a 100 euro, dell'IRPEF e delle relative addizionali per i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale (fino a 7.000 euro di corrispettivi annui), delle attività di raccolta dei prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30 (tra i quali rientrano ad esempio funghi e tartufi), nonché delle semplificazioni per i documenti contabili rilasciati dagli acquirenti dei suddetti prodotti,

Ricorda che, in aggiunta, la legge di bilancio 2019 ha esteso tale trattamento anche alla raccolta occasionale di piante officinali spontanee e ha previsto anche l'esonero dal versamento dell'IVA e dai relativi adempimenti documentali e contabili per i raccoglitori occasionali. Infine, ha ridotto dal 10 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.

L'articolo 19 interviene in materia di vigilanza e controlli. La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nonché alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie di enti e associazioni ambientali (dotate di specifici requisiti). L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT e le aziende sanitarie locali controllano invece la commercializzazione dei tartufi freschi e conservati.

L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano un contributo ambientale annuale dell'importo minimo di 100 euro a carico dei raccoglitori di tartufi, valido su tutto il territorio nazionale e finalizzato al mantenimento e alla gestione del patrimonio tartufigeno.

L'articolo 22 prevede l'adeguamento della normativa regionale sui tartufi, da parte delle regioni e delle province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 23 reca la clausola di mutuo riconoscimento tra i Paesi UE, EFTA e SEE.

Infine, l'articolo 27 dispone l'abrogazione della legge n. 752 del 1985, nonché dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Ricorda che tale ultima norma prevedeva l'obbligo dell'emissione di autofattura da parte dei soggetti che nell'esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA. La disposizione è stata però modificata dalla legge di bilancio 2019 che, da un lato, ha esteso tale previsione a tutti i prodotti selvatici non legnosi e alle piante officinali spontanee (articolo 1, comma 696), dall'altro ha previsto l'emissione di un documento semplificato per le operazioni di acquisto di prodotto per le quali non si applica la ritenuta fiscale ai cessionari (articolo 1, comma 697). Propone quindi la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 918 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 810 e 933.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) evidenzia che la presenza nel disegno di legge, agli articoli 18 e 27 di norme già introdotte nella legislazione vigente dalla legge di bilancio 2019, come anche nel caso del disegno di legge n. 810, è dovuta alla circostanza che il disegno di legge n. 918 era stato presentato prima dell'approvazione della stessa legge di bilancio, anche se è stato assegnato solo in tempi recenti. Naturalmente, nel seguito della discussione si terrà conto di tale circostanza e si provvederà ad espungere le norme già vigenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) comunica di aver inviato ai Capigruppo e all'ufficio di segreteria della Commissione un elenco di possibili soggetti da audire in relazione all'esame congiunto dei disegni di legge in materia di tartufi. Chiede quindi ai colleghi di formulare eventuali proposte di integrazione dell'elenco, in modo da poter procedere speditamente con le audizioni, auspicando che l'esame si possa concludere in tempo per l'avvio della prossima stagione dei tartufi.

Il senatore [BATTISTONI](#) (FI-BP) si riserva di far pervenire in tempi rapidi eventuali osservazioni sulle suddette proposte di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare***  
(Esame e rinvio)

Il presidente [VALLARDI](#) (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, recante delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricoltura e agroalimentare.

Il provvedimento si compone di due articoli.

L'articolo 1 conferisce al comma 1 la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di agricoltura e agroalimentare, finalizzati a semplificare e codificare la normativa di settore per migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

Il comma 2 contiene i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Si prevedono innanzitutto interventi sui testi normativi, attraverso l'organizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo e indicazione espressa delle norme contestualmente abrogate.



Una seconda area di intervento riguarda la semplificazione amministrativa: si prevede la revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole, preordinati all'erogazione dell'aiuto ovvero al sostegno regionale, nazionale e europeo nell'ambito della Politica agricola comune; per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, il ricorso a meccanismi pattizi al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro termini inferiori rispetto a quelli massimi previsti, ovvero di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura.

Osserva poi che altri principi di delega intervengono sulla regolazione dei mercati, attraverso la revisione e semplificazione della normativa in materia, al fine di assicurare un corretto funzionamento delle regole di concorrenza del mercato ed un'equa ripartizione dei margini lungo la filiera; nonché il potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione delle imprese, al fine di assicurare una maggiore trasparenza nelle relazioni di mercato.

Sono poi introdotte deleghe per incentivare l'attività d'impresa, attraverso: la previsione di misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese agricole, lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e l'ammodernamento delle filiere agroalimentari con l'obiettivo anche di assicurare un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti; la revisione degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, anche assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali; la definizione di una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di precisione e la promozione di misure innovative per il monitoraggio e l'ottimizzazione dei processi di produzione in agricoltura.

Specifici criteri di delega riguardano le attività di controllo, prevedendo il riordino della disciplina delle frodi agroalimentari, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; l'istituzione di un sistema unico di controlli al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonché di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente in materia di qualità dei prodotti e di produzioni a qualità regolamentata, quali le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea.

Si prevedono inoltre criteri e principi direttivi volti alla semplificazione burocratica: la previsione che nelle situazioni in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione possa adottare provvedimenti a carattere generale; l'eliminazione dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi; la previsione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica e che, per gli atti normativi di iniziativa governativa, il costo derivante dall'introduzione di oneri regolatori, inclusi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, sia qualificato di regola come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità di previa quantificazione delle minori entrate e di individuazione di apposita copertura finanziaria con norma di rango primario.

Si sofferma poi sul comma 3, che precisa che, nell'esercizio suddette deleghe, al fine di individuare le attività o gruppi di attività su cui intervenire in via prioritaria il Governo può procedere alla verifica dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Al comma 4 viene disciplinata la procedura per l'esercizio della delega. In particolare, i decreti sono adottati entro due anni dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con gli altri Ministri competenti, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere del Consiglio di Stato (entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione). Essi sono poi trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Evidenzia che la norma prevede una forma di parere cosiddetto "rinforzato": qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 5 prevede la possibilità per il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di adottare uno o più decreti legislativi recanti modificazioni integrative e correttive, con la medesima procedura e i medesimi criteri e principi direttivi.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede in particolare la clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione delle deleghe, fatto salvo il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il quale qualora uno o più decreti legislativi di attuazione determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario MANZATO invita la Commissione a valutare, quando si arriverà alla fase emendativa, la possibilità di ampliare la delega al Governo contenuta nel disegno di legge in esame anche ai settori della pesca e dell'acquacoltura, al fine di garantire un intervento di semplificazione organico per tutto il comparto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la Commissione terrà nel debito conto la segnalazione del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (n. 94)**  
(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2006, n. 238. Esame e rinvio)

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto ministeriale in esame, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, sul quale la Commissione 9ª è chiamata a rendere il prescritto parere al Governo entro il 1º agosto 2019, previe osservazioni delle Commissioni 5ª, 7ª e 13ª, che devono esprimersi a loro volta entro il 22 luglio 2019.

Come ricordato nella relazione illustrativa, lo schema di decreto è stato predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in ottemperanza all'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto Testo Unico sul vino), il quale prevede che il MIPAAFT, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, emani un provvedimento che stabilisca, tra l'altro, i criteri per individuare i territori in cui sono situati i "vigneti eroici o storici"

nonché per definire le tipologie di intervento eventualmente finanziabili ed i beneficiari.

La relazione illustrativa precisa che sullo schema in esame è stato acquisito sia il concerto dei Ministeri cointeressati, sia l'intesa in sede di Conferenza permanente, e che a tale testo si è giunti dopo un lungo confronto con i soggetti interessati ed un'attenta valutazione dell'impatto che potrebbe derivare per il settore vitivinicolo dalla definizione di "vigneto eroico" e di "vigneto storico". Si tratta infatti di categorie non espressamente esplicitate dalla normativa nazionale, che sono state quindi ricavate, con gli opportuni adattamenti, da quelle proposte da istituzioni governative e internazionali, individuando di conseguenza i requisiti che i vigneti debbono possedere per poter essere definiti "eroici" o "storici".

Passa quindi ad illustrare le norme del provvedimento, che comprende 5 articoli e un allegato.

L'articolo 1 contiene le definizioni di alcune locuzioni ricorrenti nel testo, tra cui segnala quella delle "piccole isole" che possono esprimere forme di "viticoltura eroica", individuate nelle isole aventi una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di vigneti eroici o storici. In particolare, il comma 1 stabilisce che si definiscono "eroici" i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. La relazione illustrativa chiarisce che tale definizione riprende, oltre al dettato normativo della legge n. 238 del 2016, anche quanto previsto in materia dal Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana (CERVIM), un organismo internazionale istituito dalla legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 17 del 2004, con lo specifico compito di promuovere e salvaguardare la viticoltura eroica.

Il comma 2 definisce "storici" i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960 e la cui coltivazione è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici. Tale definizione richiama, tra l'altro, quanto previsto dal decreto n. 17070 del 9 novembre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo all'istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, mentre il riferimento ai periodi antecedenti al 1960, quale limite per l'individuazione temporale del "vigneto storico" trova fondamento certo nell'aerofotogrammetria storica e particolarmente ai rilievi effettuati su tutto il territorio nazionale tra il 1954 ed il 1955.

Si sofferma poi sull'articolo 3, che detta i criteri per l'individuazione dei territori ove sono situati i "vigneti eroici o storici", ossia i parametri necessari per la caratterizzazione dei suddetti vigneti, facendo salve, tuttavia, le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali. In particolare il comma 1 riguarda i vigneti eroici, che devono soddisfare almeno uno dei requisiti fissati dal CERVIM quali la pendenza, l'altitudine, la presenza di sistemazioni su terrazze o gradoni e la viticoltura delle piccole isole.

Il comma 2 stabilisce i criteri che i vigneti devono possedere per essere considerati storici: oltre alla presenza anteriore al 1960, debitamente documentata, tali vigneti devono possedere almeno uno dei requisiti legati alla tradizionalità del territorio, quali le forme di allevamento del vigneto o la presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, tra quelle specificatamente indicate nell'allegato 1.

Il comma 3 include tra i vigneti storici quelle aree che sono già state oggetto di specifiche analisi e valutazioni e che pertanto risultano già iscritte nel Registro nazionale dei paesaggi rurali, storici (registro istituito presso il MIPAAFT, ai sensi dell'articolo 4 del già richiamato decreto ministeriale n. 17070 del 2012), oppure sono iscritte nei siti UNESCO, per aver ottenuto il riconoscimento di "eccezionale valore universale" ove tale iscrizione si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura (ad esempio il recente riconoscimento delle colline del Prosecco). Infine, sono considerati "storici" i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

Fa poi presente che l'articolo 4 specifica i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. In particolare, in base al comma 1 tali interventi potranno interessare uno o più dei seguenti parametri: le tecniche di conduzione del vigneto tipiche del territorio, quali l'uso di forme di allevamento tradizionali o l'uso di pali in legno; l'adozione di interventi che mirino al consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti volte alla tutela del territorio dal dissesto idrogeologico (ad esempio, l'inerbimento, il ciglionamento ed i muretti a secco); l'utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell'area; l'attuazione di interventi di valorizzazione, promozione e pubblicità delle produzioni della "viticoltura eroica o storica" anche attraverso l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento.

Il comma 2 precisa poi che il Ministero, d'intesa con le Regioni e province autonome, assegna con propri decreti specifiche risorse per tali interventi, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno (PNS) del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

L'articolo 5 reca le disposizioni finali, concernenti l'*iter* amministrativo di riconoscimento dei vigneti eroici e storici. Le domande sono presentate dai produttori interessati alle Regioni territorialmente competenti, che provvedono all'istruttoria e alla tenuta di un elenco pubblico dei vigneti eroici e storici. Inoltre, alle stesse regioni sono affidati i controlli sui contributi assegnati per l'esecuzione degli interventi previsti all'articolo 4.

Infine, come già accennato l'allegato 1 contiene un elenco (che la relazione illustrativa definisce come "eventualmente integrabile") delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, ossia le tecniche storiche più comuni di sistemazione idraulica ed agraria dei vigneti, entrate a far parte del paesaggio di determinate zone vitivinicole e legate alla tradizionale conduzione del vigneto sul territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MOLLAME](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in esame, sul quale la Commissione agricoltura deve rendere parere alla Commissione bilancio, che si compone di un solo articolo, oltre a quello sull'entrata in vigore, e contiene alcune modifiche di disposizioni finanziarie della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), e del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Sottolinea che tali modifiche sono intese in via principale a salvaguardare i risparmi per il 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza ed alle misure in materia pensionistica definite dagli articoli 14 e 15 del suddetto decreto-legge n. 4 (misure concernenti il conseguimento della pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva).

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che per l'anno 2019 i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo suddetto costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, al fine di essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 2 intende garantire che il miglioramento in oggetto dei saldi di finanza pubblica per il 2019

(rispetto alle previsioni tendenziali) sia pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, disponendo che, per il medesimo anno, le dotazioni del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, siano accantonate e rese indisponibili per la gestione secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Camere, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati (rispetto alle indicazioni dell'Allegato) nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione 9a, segnala che nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, l'accantonamento è di 18,05 milioni di euro, inerenti alla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (di cui 17,3 milioni di euro concernenti il programma "Indirizzo politico" e 750.000 euro il programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza").

Il comma 3 dispone che - sulla base della rendicontazione degli oneri (di cui al comma 1) sostenuti, comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché della valutazione degli oneri in materia ancora da sostenere entro la fine del corrente anno - con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al comma 2 siano confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso.

Il comma 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che consentivano - sia per il 2019 sia a regime - il riutilizzo delle eventuali economie di spesa verificatesi in sede di attuazione delle norme relative al reddito di cittadinanza e di quelle in materia pensionistica, definite a valere sul "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" (anche queste ultime norme, come accennato, nella prima attuazione, sono state introdotte dal citato decreto-legge n. 4 del 2019).

Infine, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 1 reca la clausola contabile finale, mentre l'articolo 2 specifica che il decreto in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il [PRESIDENTE](#) invita la Commissione a valutare la possibilità di esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito nella seduta odierna, in considerazione dei tempi molto ristretti per la trattazione del decreto-legge in conversione.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) dissente dalla proposta del Presidente, evidenziando la necessità di disporre di un tempo adeguato per valutare lo stesso disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere.

Il presidente [VALLARDI](#), preso atto della richiesta del senatore Taricco, dispone il rinvio della trattazione alla successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, PER DOMANI AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA*

Il presidente [VALLARDI](#) informa che domani, mercoledì 10 luglio, al termine della seduta plenaria già convocata alle ore 9, avrà luogo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

